

CAPO I – NORME GENERALI

ART.1

APPLICAZIONE CANONE CONCESSIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Si applica nel comune di San Donato Val di Comino, ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo 15.12.1997 n.446, il **“CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE”** che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.
2. Il canone di concessione di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale ed è in vigore dall'1.1.2003.

ART.2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - Ø **“occupazione”**: la disponibilità di spazi pubblici sottratti all'uso della collettività generale;
 - Ø **“occupazioni permanenti”**: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - Ø **“occupazioni temporanee”**: sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti;
 - Ø **“suolo pubblico o spazio pubblico”**: le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
 - Ø **“regolamento”**: il presente regolamento;
 - Ø **“canone”**: il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - Ø **“concessione”**: l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche la ricevuta del pagamento del canone per le occupazioni temporanee.

ART.3

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, informato ai criteri di cui all'art.63, comma 2, del decreto legislativo 15.12.1997 n.446, disciplina, fra l'altro, compiutamente:
 - Ø le procedure da seguire per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
 - Ø la determinazione delle tariffe;
 - Ø il pagamento del canone;
 - Ø le agevolazioni;
 - Ø l'accertamento e le sanzioni.

2. In particolare, con il presente regolamento viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n.446, nonché dell'art.50 della legge 27.12.1997 n.449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART.4

GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed è gestito in forma diretta.

ART.5

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. La gestione del canone è affidata al responsabile del servizio nominato secondo la normativa vigente.
2. Il responsabile del servizio, cui è affidata la gestione del canone di concessione, provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi e ne dispone la notifica.
3. E' in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

ART.6

OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.

ART.7

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II – NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART.8 DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione, da presentarsi all'ufficio tecnico comunale, su appositi moduli messi a disposizione dal predetto ufficio, dovrà essere corredata con tutte le illustrazioni (disegni, fotografie ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere motivata da uno scopo come, ad esempio: l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici ecc..
3. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedenti. Nel caso di richieste presentate lo stesso giorno, si decide a mezzo sorteggio alla presenza degli interessati.
5. Ai sensi dell'art.2 della legge 7.8.1990 n.241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta, avanzata ai sensi del precedente comma 1, è fissato in 30 (trenta) giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta di integrazione ed il perfezionamento della pratica.
6. Quando l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, la stessa verrà archiviata senza provvedimento.

ART.9 CONCESSIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche non potranno avere luogo se non dietro concessione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale che determinerà, in apposito disciplinare, nel suo contesto, le condizioni, le modalità, la durata della concessione ed ogni norma che il richiedente è tenuto ad osservare.
2. Se ritenuto opportuno, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
3. Per le occupazioni temporanee di breve durata è in facoltà del responsabile dell'ufficio tecnico comunale di richiedere la presentazione della domanda con le relative illustrazioni.
4. Per le occupazioni di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.
5. La concessione in favore dei pubblici esercizi non può avere durata superiore ad anni 5 (cinque) ed è rinnovabile.

ART.10

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile dell'ufficio tecnico, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire, dall'ufficio tributi, la nota di determinazione del canone di concessione.

ART.11

DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto dovranno prevedere durata, condizioni e prescrizioni varie da osservare per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.
2. Copia del disciplinare di concessione o del contratto, a cura del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, dovrà essere trasmessa all'ufficio preposto alla riscossione del canone nonché all'ufficio di polizia municipale per i controlli di competenza.
3. Il disciplinare di concessione o il contratto devono essere tenuti dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART.12

AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI – DIRITTI DI TERZI.

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura, spese e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, debbono essere acquisite d'ufficio.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART.13

REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua prima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'amministrazione comunale ha facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono però essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi.
4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposito provvedimento di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e, per effetto di esso, lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART.14

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato.
2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati.

ART.15

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dal presente regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a)allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b)qualora venga a crearsi una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte del Comune;
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 13.

ART.16

SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree date in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 13.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente o di altro regolamento comunale.

ART.17

SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione dell'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 (novanta) giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova concessione proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.

ART.18

RINNOVO DELLE CONCESSIONI.

Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.

ART.19

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone od ai beni di proprietà del Comuni o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli pubblici o privati adiacenti e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART.20

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. In caso di urgenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, semprechè ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART.21

RISCOSSIONI COATTIVE – RIMBORSI.

1. La scelta delle procedure per effettuare la riscossione coattiva del canone è demandata al responsabile del servizio di cui al precedente articolo 5. Non si fa luogo al recupero del canone qualora l'importo per anno solare, al netto delle sanzioni e degli interessi, risulti essere inferiore ad €10,33.
2. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'ufficio provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'eseguito versamento.
3. Tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed ai rimborsi rientrano nella competenza del responsabile del servizio di cui al precedente articolo 5.

**CAPO III – DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E
VERSAMENTO DEL CANONE**

ART.22

DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi, prima di dar luogo all'occupazione, devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune, ed ottenere la relativa concessione. Sempre prima di dar luogo all'occupazione deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione allegando alla denuncia l'attestato di versamento. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione.
2. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone da effettuarsi prima di dar luogo all'occupazione e con le modalità stabilite dal successivo articolo 23.

ART.23

MODALITA' DEI VERSAMENTI – TERMINI – DIFFERIMENTI.

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:
 - a) conto corrente postale intestato al Comune;
 - b) versamento diretto presso l'ufficio economato o altro incaricato.
2. I canoni relativi alle occupazioni permanenti dovranno essere versati nei termini seguenti:
 - a) per l'anno del rilascio: prima di dar luogo all'occupazione e del rilascio della concessione;
 - b) per gli anni successivi: entro il mese di febbraio.
3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione.
4. Qualora per le occupazioni permanenti l'ammontare annuo del canone superasse l'importo di €500,00 (cinquecento), il versamento può essere effettuato in 4 rate scadenti nei mesi di febbraio, giugno, agosto ed ottobre senza applicazione di interessi.

**CAPO IV – PASSI CARRABILI ED ACCESSI A
RASO**

ART.24

PASSI CARRABILI – INDIVIDUAZIONE

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di occupazione del suolo, tutti i manufatti costituiti, generalmente, da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Il canone è commisurato all'area oggetto di occupazione.

ART.25

ACCESSI A RASO – INDIVIDUAZIONE

Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi a raso e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può essere vietata, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il canone è commisurato all'area oggetto di divieto di sosta, nel caso in cui non fosse possibile determinare la profondità dell'area, il canone verrà determinato moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

CAPO V – TARIFFE

ART.26

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 6, sono classificate in 3 categorie come da allegata **tabella "A"**.

ART.27

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti trovano applicazione, sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe di cui all'allegata **tabella "B"**.

ART.28

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee trovano applicazione, sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe di cui all'allegata **tabella "C"**.

CAPO VI – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART.29 AGEVOLAZIONI

Sui canoni determinati in applicazione delle tariffe di cui al capo V è concessa la riduzione del 30% in occasioni di manifestazioni politiche o di manifestazioni culturali, sportive ecc. per le quali il Comune non ha concesso il contributo o il patrocinio.

ART.30 ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuato dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lett. C), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - c) le tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale; le tabelle pubblicitarie relative ad attività commerciali, artigianali ecc. ubicate nel territorio comunale aventi dimensione inferiore ad 1 (uno) mq.; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;
 - d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o in posteggi ad esse assegnati;
 - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli e per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - g) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - h) i passi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - i) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n.460;
 - j) la concessione di aree ed impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
 - k) i passi carrabili e gli accessi a raso destinati alle sedi delle attività commerciali od ai locali comunque connessi con l'attività;
 - l) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate in occasioni di manifestazioni culturali, di feste religiose o in occasione di qualunque manifestazione per la quale il Comune ha concesso un contributo economico o il patrocinio;
 - m) le occupazioni effettuate con tende o simili, fisse o retrattili;
 - n) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni aventi finalità sociali.

CAPO VII – CONTROLLI

ART.31

DISCIPLINA DEI CONTROLLI – PRIVACY

1. I controlli formali sono aboliti.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il canone, per la notifica, al concessionario, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del canone o maggiore canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi.
3. Tutti i controlli sono eseguiti dalla Polizia Municipale.
4. Anche nell'attività di controllo dovranno essere sempre osservate le norme di cui alla legge 31.12.1996 n.675 e successive modificazioni ed integrazioni a tutela della riservatezza dei cittadini.

CAPO VIII – SANZIONI ED INTERESSI - RAVVEDIMENTO

ART.32 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo articolo 33, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.
2. In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio procede alla contestazione della relativa violazione con conseguente applicazione delle relative sanzioni e ne dà comunicazione al responsabile dell'ufficio tecnico che valuterà se disporre o meno la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da vigile urbano o altro pubblico ufficiale.

ART.33 SANZIONI

1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di constatazione, redatto dal competente pubblico ufficiale, è applicata una sanzione amministrativa pari al 100% del canone dovuto con un minimo di €50,00.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentassero anche violazioni delle disposizioni del codice della strada, le stesse saranno punite anche con le sanzioni ivi previste.

ART.34 RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

1. chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa determinata come segue:
 - Ø per versamenti effettuati entro trenta giorni dalla scadenza si applica una sanzione del 10%;
 - Ø per versamenti effettuati dal 31° al 60° giorno successivo alla data di scadenza del pagamento si applica una sanzione pari al 15%;
 - Ø per versamenti effettuati oltre sessanta giorni dalla scadenza si applica una sanzione pari al 30%;
2. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente.
3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto.

ART.35 IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI

1. In deroga alle previsioni dell'art.32, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento del 25% delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

ART.36

ALTRE VIOLAZIONI

Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della concessione o della autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 ad € 200,00. Si applicano le norme di cui al capo 1, sezioni I e II della legge 24.11.1981 n.689.

ART.37

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.

ART.38

RAVVEDIMENTO

1. in caso di ravvedimento del contribuente, le sanzioni si applicano in misura ridotta così come di seguito riportato:
 - Ø per versamenti eseguiti entro 15 giorni dalla scadenza si applica una sanzione del 5%;
 - Ø per versamenti eseguiti dal 16° al 30° giorno successivo alla data di scadenza del pagamento si applica una sanzione del 10%;
 - Ø per versamenti eseguiti dal 31° al 60° giorno successivo alla data di scadenza del pagamento si applica una sanzione del 15%;
 - Ø oltre il 60° giorno si applica una sanzione del 30%.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori del 2,5% per ogni semestre compiuto.

CAPO IX – NORME FINALI

ART.39 DIVIETI

E' vietato occupare il soprassuolo comunale con striscioni pubblicitari di carattere commerciale. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli con il patrocinio del Comune. L'autorizzazione per l'esposizione dello striscione è di competenza del responsabile dell'ufficio tecnico che valuterà comunque l'impatto sulla sicurezza stradale e sul decoro pubblico.

ART.40 ESCLUSIONE APPLICAZIONE TOSAP

L'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al presente regolamento esclude, nel territorio comunale, l'applicazione della tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo n.507 del 15.11.1993.

ART.41 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7.8.1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.42 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore l'1.1.2005.

ART.43 CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

1. le leggi nazionali e regionali;
2. lo statuto comunale;
3. i restanti regolamenti comunali.

ART.44 RINVIO DINAMICO

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sopra indicata.

ART. 45 Interpretazione del regolamento.

1. L'interpretazione delle norme regolamentari è affidata al responsabile del servizio.

TABELLA "A"

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1^ CATEGORIA

Piazza Carlo Coletti, Piazza Libertà, Piazza Matteotti, Viale Marconi, Via Napoli, Piazza IV Novembre, Via Roma, Via Mazzini, Via Piave, Località Forca D'Acero, Via Maggiore, Via Annunziata, Piazza P. Tempesta, Via Duomo, Piazza G. Quadrari, Piazza Municipio, Via Garibaldi, Via Belfiore, Largo Lago, Largo San Donato, Largo Torre, Via Torre.

2^ CATEGORIA

Piazza Colle, Via Colle, Via Castello, Via San Donato, Via Marozzi, Via Cannesse, Via Costarella, Via Gambarelli, Via Pedicata, Via Cacina, Via Cerasole, Via Gelsi, Via Nardone, Via Paolozzi, Via Mevati, Via Portella, Via Rua, Via S. Maria, Via Palazzo, Via Patrè, Via Sbarra, Via Dogali, Via Orologio.

3^ CATEGORIA

C.da S. Andrea, C.da Pedicone, C.da San Fedele, C.da Casali, C.da Cortina, C.da Cappella Lucida, C.da Fosso, C.da Pietracquara, C.da Selva, C.da Macerino, C.da Folincaro, C.da Cretone, C.da Cappella, C.da Villaneto, C.da Castagneto, C.da Colle Iaverra, C.da S. Ianni, C.da Serola, C.da Grottelle, C.da Miliarda, C.da Ponte di Tolle, C.da Valanziera, C.da Pretale, C.da Chiaie, C.da Vorga, C.da San Paolo, C.da Tufo, C.da Monticchio, C.da Fondi, C.da Mozzoni, C.da Campo Casino, C.da Selva e tutte le altre località non ricomprese nella 1^ e nella 2^ categoria.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tariffa annua per metri quadrati o per metri lineari verrà deliberata dal competente organo comunale.

Vengono definiti i seguenti coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I CATEGORIA	II CATEGORIA	III CATEGORIA
Passi o accessi carrabili	1	0,9	0,8
Spazi soprastanti o sottostanti il suolo	3	2,7	2,4
Impianti pubblicitari	4	3,6	3,2
Attività dello spettacolo viaggiante.	8	7,2	6,4
Distributori di carburante	4	3,6	3,2
Pubblici esercizi ed altre attività commerciali	9	8	7
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico in precedenza non ricomprese.	10	9	8

Il canone annuo si determina moltiplicando la tariffa annua determinata dal competente organo comunale per i coefficienti di valutazione economica per i metri quadrati o i metri lineari dati in concessione.

Per le occupazioni permanenti realizzate per l'erogazione di pubblici servizi trova applicazione il disposto di cui all'art.63 del decreto legislativo n.446/1997 come sostituito dall'art.18 della legge 23.12.1999 n.488.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tariffa giornaliera per metri quadrati o per metri lineari verrà deliberata dal competente organo comunale. Detta tariffa si applica anche per frazione di giorno.

Vengono definiti i seguenti coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I CATEGORIA	II CATEGORIA	III CATEGORIA
Spazi soprastanti o sottostanti il suolo	3	2,7	2,4
Impianti pubblicitari	4	3,6	3,2
Distributori di carburante	4	3,6	3,2
Publici esercizi ed altre attività commerciali	9	8	7
Area del mercato domenicale (per gli assegnatari di posto fisso)	6	5,4	4,8
Commercio in forma itinerante.	15	13,5	12
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi.	8	7,2	6,4
Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia.	5	4,5	4
Manifestazioni culturali, politiche ecc.	20	18	16
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico in precedenza non ricomprese.	10	9	8

Il canone giornaliero si determina moltiplicando la tariffa giornaliera determinata dal competente organo comunale per i coefficienti di valutazione economica per i metri quadrati o i metri lineari dati in concessione.

“Durante le festività del Santo Patrono del 6, 7 e 8 agosto ed in occasione di ogni manifestazione culturale, politica, religiosa, sindacale, sportiva ecc. si stabilisce che:

- Ø le tariffe previste dalla presente tabella per occupazioni temporanee sono triplicate;
- Ø per coloro che esercitano, su aree pubbliche ed in forma itinerante, la somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande, per ogni occupazione fino a mq.5 deve essere applicato un canone giornaliero di € 10,00 e per ogni metro occupato eccedente i 5 mq. un canone giornaliero di €1,50 al mq.;
- Ø i comitati, i gruppi, le associazioni ecc. che organizzano manifestazioni religiose, politiche, culturali, sportive ecc. sono esonerati dal pagamento del canone per gli spazi pubblici occupati ove effettuino direttamente la somministrazione di alimenti e/o bevande. Tale esenzione si applica anche nel caso la manifestazione non fosse patrocinata dal Comune.

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 26.01.2005
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 01.10.2007